

Contratto Noleggio
n. Prot. ARJ-OUT-00024-2024 **del** 15/02/2024 - **pagina** 1 **di** 7

Referente di zona:

Donatella Balocchi
Account Manager
+39 333 9199197

Spett.le

Azienda USL della Romagna

Partita IVA 02483810392

Oggetto: Fornitura in noleggio di superfici antidecubito Alpha Active 4 + Pompa assistito G.F.

Gentile cliente,

con la presente sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione, la nostra migliore offerta per la proroga del noleggio delle attrezzature ARJO di Vs. interesse:

Descrizione	Canone Unitario Giornaliero (Iva 4% Esclusa)	Durata Noleggio
Superficie antidecubito Alpha Active 4	€ 23,10	36 mesi 01.03.2024 – 29.02.2027

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Pagamento:	90gg
Fatturazione:	Mensile posticipata
Banca:	BNL - Iban: IT3000100501600000000007738
Imballo e trasporto:	incluso nel prezzo
Montaggio e collaudo:	incluso nel prezzo
Consegna stimata:	da concordare
Garanzia:	per tutta la durata del noleggio
Resa:	porto franco
Iva:	22%
Validità proposta contratto:	29.02.2024

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1. Premessa

ARJO Italia S.p.A. è un'azienda del gruppo multinazionale Arjo AB (di seguito ARJO).

ARJO di conseguenza interviene come rappresentante del gruppo multinazionale Arjo AB e di altre consociate.

ARJO è quindi l'unica azienda autorizzata a fornire in vendita o in noleggio i prodotti del gruppo e la conseguente Assistenza Tecnica sul territorio italiano.

ARJO, a fronte delle prestazioni rese riceverà dal contraente un corrispettivo nei termini ed entità come espressi nella presente scrittura.

Art. 2. Corrispettivo

Le attrezzature oggetto del presente contratto e l'ammontare del corrispettivo sono specificati nell'offerta allegata, IVA esclusa ed a carico del contraente. Verrà conteggiato come primo giorno di fatturazione il giorno dell'installazione/CONSEGNA e come ultimo giorno quello della richiesta di ritiro.

Art. 3. Durata del contratto

Il presente contratto è valido per 36 mesi a partire dal 01.03.2024. Dopo tale data non sarà possibile richiedere l'attivazione di ulteriori presidi. I presidi attivi al momento della scadenza del contratto verranno ritirati su Vs. richiesta successivamente alla dimissione del paziente.

Eventuali interruzioni anticipate dello stesso dovranno essere comunicate 3 mesi prima per mezzo PEC al seguente indirizzo mail: arjohuntleighamm@legalmail.it.

Art. 4. Pagamenti

Il corrispettivo dovrà essere versato entro 90gg data fattura la quale verrà emessa con cadenza mensile posticipata.

Di seguito le coordinate bancarie della scrivente ARJO ITALIA SPA

ARJO ITALIA SPA

Account Number : 007738

BNL Agency : 4300 MILANO

IBAN : IT30 0010 0501 6000 0000 0007 738

Art. 5 Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo del pagamento, oltre 2 mesi dalla scadenza pattuita ed indicata in fattura, l'acquirente accetta di corrispondere gli interessi ex L. 231/02 sulle fatture scadute, al tasso corrente annuo, senza che occorra per ciò alcuna costituzione in mora da parte della venditrice. Al 3° mese di mancato pagamento oltre la scadenza pattuita Arjo Italia spa si riserverà il diritto di comunicare ed effettuare il ritiro dell'attrezzatura oggetto di noleggio addebitando in un'unica soluzione una penale pari all'80% del valore di tutte le rate residue rispetto alla scadenza originariamente prevista dal presente contratto.

Art. 6. Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto il noleggio della superficie antidecubito Alpha Active 4.

In nessun caso, il presente contratto potrà avere l'effetto di sostituire la ARJO al firmatario contraente nell'espletamento quotidiano dell'uso, della normale manutenzione, pulizia e buona conservazione dei prodotti oggetto del contratto, così come la sorveglianza permanente del materiale ed ogni operazione, che spettano e continueranno a spettare al firmatario contraente.

Art.7. Obblighi di ARJO

Arjo Italia S.p.A., in quanto proprietaria dei beni noleggiati dal firmatario contraente, si assume la responsabilità dell'assistenza sui prodotti; Arjo si impegna a garantire il risultato di qualità e sicurezza in conformità alle norme e regole di sanificazione vigenti.

Tutte le spedizioni con i veicoli di proprietà di Arjo sono a rischio di Arjo per la perdita e il danneggiamento della merce durante il trasporto, incluso il carico e lo scarico della merce.

Art. 8. Obblighi del Contraente

In conseguenza del rapporto nascente dalla firma del presente contratto ed oltre alle obbligazioni di tipo finanziario, il committente si impegna a:

1. rispettare le istruzioni di funzionamento, uso e manutenzione dei prodotti di proprietà della ARJO;
2. permettere ai tecnici ARJO di accedere alla Vs. Struttura per la manutenzione prevista dall' art. 17 e, se necessario, conferire col personale preposto all'uso degli stessi;

Art. 9. Ius Variandi

ARJO, per tutta la durata del Contratto, avrà diritto di variare le condizioni contrattuali e/o le condizioni tecniche del Servizio dandone comunicazione scritta al Cliente mediante raccomandata a/r e/o e-mail con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. In tal caso il Cliente, qualora non dovesse accettare la variazione, avrà diritto di far cessare gli effetti del Contratto, dandone comunicazione ad ARJO mediante PEC o raccomandata a/r nel

termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di variazione. In tal caso, unico diritto del Cliente sarà quello di vedersi restituire eventuali somme versate, proporzionalmente alla quota parte di Servizio eventualmente non fruito e senza che nulla a qualunque titolo, anche risarcitorio, debba ulteriormente essergli versato. In caso di mancata comunicazione di rifiuto della variazione come sopra previsto, essa si intenderà accettata senza riserve e irrevocabilmente dal Cliente e si applicherà dal giorno indicato da ARJO nella comunicazione di variazione.

Art. 10. Esclusioni di responsabilità

È esclusa qualsiasi responsabilità di ARJO in caso di:

- uso non conforme alla destinazione dei prodotti;
- difetto del materiale non dipendente dal Produttore
- qualsiasi perdita subita da parte del cliente, o per l'utilizzo dell'apparecchiatura
- la responsabilità della ARJO per i servizi oggetto della presente scrittura non comprende i guasti accidentali o incuria imperizia o dolo nell'utilizzo delle apparecchiature

Art. 11. Modifiche

Qualunque modifica alla presente scrittura dovrà avvenire in forma scritta

Art. 12. Sostituzione accordi precedenti

La presente scrittura annulla e sostituisce ogni eventuale contratto precedente.

Art. 13. Estensibilità a terzi

Il presente contratto potrà essere esteso da parte della ARJO Italia S.p.A. anche a terzi del cui operato risponderà Arjo; Arjo garantisce sin da ora che saranno rispettate tutte le condizioni previste da contratto e tutti gli obblighi in esso contenuti.

Art. 14. Foro competente

Per qualsiasi contestazione riguardante l'esecuzione e l'interpretazione di ogni contratto coi terzi sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, anche in deroga all'art. 32 e seguenti c.p.c.

Art. 15. Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la stipula del presente contratto la ARJO dichiara di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, così come stabilito all'art.3 della legge 13.08.2010, n.136, per come modificata dal D.L. 12.11.2010, n.187 e dall'art. 25 c. 2 bis d.l. 66/2014. Ai sensi dell'art. 3 c. 9 bis L. 136/2010 sarà causa di risoluzione del contratto l'esecuzione dei pagamenti senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art.3, comma 8 della citata legge n.136/2010 per come modificata dal D.L. 12.11.2010, n.187.

Ai sensi dell'art.3, comma 9, della legge 13.08.2010, n.136, gli eventuali contratti stipulati tra l'appaltatore e i subappaltatori e i subcontraenti, dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ognuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010, n.136 per come modificata dal D.L. 12.11.2010, n.187.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n.136 per come modificata dal D.L. 12.11.2010, n.187. Nello specifico, il mezzo di pagamento idoneo deve riportare, per ogni transazione effettuata, nel caso di contraente rientrante nel novero di Pubblica Amministrazione, il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante. Il CIG deve essere riportato a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di affidamento prescelta.

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento prima dell'indizione della procedura di gara, in quanto il codice va indicato nel bando, ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta. Il CIG deve poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento. In tutti i casi in cui non vi è, per la stazione appaltante, l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Autorità, il CIG deve essere indicato, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

Relativamente al Codice unico di progetto (CUP) si chiarisce che questo va indicato ciascuna opera o servizio o commessa pubblica, insieme al CIG, solo nei casi espressamente previsti dall'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 (vale a dire, per i progetti di investimento pubblico).

Art. 16. Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali del rispettivo personale di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal DLgs. 196/03 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emesse dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. dall'art. 13 del regolamento europeo 679/2016 ., ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

3. Il Fornitore con la stipula del Contratto si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le misure adeguate di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

4. Il contraente acconsente espressamente al trattamento e all'invio a Consip e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte del Fornitore e/o dei singoli Soggetti Aggiudicatori, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio.

5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

6. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, e in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Art.17. Servizio incluso nel noleggio di assistenza e manutenzione attrezzature

Supporto telefonico al seguente numero di telefono: 06/87426211-Tasto 1 o tramite mail all' indirizzo assistenza.noleggio@arjo.com.

Arjo Italia, su specifica richiesta del personale sanitario responsabile per la somministrazione del trattamento terapeutico, può fornire assistenza clinica sull'applicazione di un prodotto Arjo Italia o dei prodotti oggetto del presente accordo. In nessun caso Arjo Italia avrà la responsabilità di/per il giudizio clinico del medico e/o del personale sanitario e/o dei relativi risultati clinici e/o per qualsiasi pratica medica correlata.

Art.17.1 Le attrezzature Arjo oggetto di noleggio sono state regolarmente omologate da ARJO e risultano conformi a tutte le normative vigenti in materia di requisiti tecnici costruttivi di sicurezza e di commercializzazione.

Sottolineiamo inoltre che, per la detenzione e l'uso di tale apparecchiatura siete sollevati da ogni responsabilità in relazione a qualsivoglia danno arrecato a cose e persone, siano essi Vostri dipendenti o terzi, operatori o pazienti anche solo casualmente coinvolti in eventi dannosi, comunque riferibili alla suddetta apparecchiatura, escluso l'utilizzo inappropriato e non corrispondente alle procedure riportate nel manuale uso allegato. A garanzia di quanto sopra esposto, dichiariamo l'operatività di adeguata copertura assicurativa, escludendo qualsiasi azione di rivalsa nei Vostri confronti da parte della nostra compagnia assicuratrice.

Art.18 Obblighi del contraente

Il contraente è tenuto ad un corretto utilizzo delle attrezzature nolleggiate di proprietà della Arjo Italia spa. Il contraente sarà ritenuto responsabile di eventuali danno causati da dolo o incuria nell' utilizzo delle attrezzature. Tali danni saranno verificati in contraddittorio ed addebitati dal contraente ai fini del risarcimento necessario al ripristino della funzionalità dell'attrezzatura danneggiata.

Il presente contratto è costituito da n. 7 pagine.

Cordiali saluti

Arjo Italia Spa
Alessandro Pastore
Sales and Service Director


**Timbro e firma per accettazione
integrale del contratto pag. 1 - 7**